



REGIONE PUGLIA

– Assessorato al Bilancio –

AVVISO RELATIVO ALL'AVVIO ITER INTESA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO O CON RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 333)

1. L'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" come modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di indebitamento e di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, prevede che in ambito regionale siano concluse apposite intese tra Regione, Comuni, Province e Città Metropolitane. Restano ferme le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento ed all'avanzo di amministrazione effettuabili dagli enti territoriali nel rispetto del proprio saldo di equilibrio. L'intesa regionale interviene solo ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente qualora non sufficienti alla effettuazione degli investimenti.
2. Il comma 5 del predetto articolo 10 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi D.P.C.M.), adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione delle predette misure.
3. In data 11 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21 avente ad oggetto "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
4. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione del presente avviso sul proprio sito istituzionale (www.regioneuglia.it), avvia l'iter della intesa prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243/2012 e disciplinata dall'articolo 2 del D.P.C.M. dandone comunicazione con modalità informatiche alla Ragioneria Generale dello Stato. Anci Puglia, Upi Puglia e la Città Metropolitana di Bari assicurano la pubblicazione del presente avviso sui propri siti istituzionali.
5. Le richieste di attribuzione/cessione di spazi finanziari dovranno essere presentate su modelli conformi a quelli allegati al presente avviso. La richiesta di attribuzione/cessione degli spazi finanziari dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale pro-tempore, dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario.
6. Le domande di cessione/richiesta degli spazi finanziari vanno comunicate alla Regione all'indirizzo di posta elettronica certificata servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it entro il termine perentorio del 30 aprile 2017.
7. Gli spazi finanziari che si renderanno disponibili, ad esclusione di quelli eventualmente ceduti dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M. e di cui al successivo punto 9, saranno prioritariamente destinati secondo le modalità previste ai commi 6 e 7, articolo 2, del D.P.C.M. Nel caso in cui residuino ulteriori spazi da ripartire dopo l'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 6 e 7, gli stessi saranno ripartiti, soddisfatta la richiesta di ciascun ente meglio classificato, a favore degli enti territoriali che presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto alla



REGIONE PUGLIA

– Assessorato al Bilancio –

- quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente.
8. Gli enti che cedono spazi finanziari dovranno indicare nella richiesta tempi e modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può superare il 50%. Analogamente, gli enti che acquisiscono spazi finanziari dovranno indicare nella richiesta tempi e modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non può essere inferiore al 50%. La regione assicura il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali, compresa la Regione stessa, per l'intero arco temporale dell'Intesa tenendo prioritariamente conto delle modalità di recupero indicate dagli enti che cedono spazi e tenendo conto, se compatibili, di quelle indicate dagli enti che acquisiscono gli spazi medesimi.
 9. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del D.P.C.M., al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.
 10. A tal fine la regione Puglia individua come prioritari i settori strategici del proprio territorio in quelli oggetto di interventi finanziati con le risorse dei Fondi strutturali comunitari o del Fondo sviluppo e coesione. Nel caso residuino spazi finanziari da distribuire gli stessi saranno ripartiti a favore degli enti locali per l'effettuazione degli altri investimenti finanziabili con l'utilizzo del risultato di amministrazione degli anni precedenti o con il ricorso all'indebitamento.
 11. Gli spazi finanziari che la Regione renderà eventualmente disponibili ai sensi del precedente punto 9 saranno prioritariamente destinati:
 - a) agli enti locali che, con riferimento alle operazioni di investimento finanziate con le risorse dei Fondi strutturali comunitari o del Fondo sviluppo e coesione, dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi di cronoprogramma di spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione riferita agli ambiti di intervento nei settori strategici come prima individuati;
 - b) nel caso in cui residuino ulteriori spazi da ripartire dopo l'applicazione del predetto criterio, gli stessi saranno ripartiti, soddisfatta la richiesta di ciascun ente meglio classificato, a favore degli enti territoriali, con riferimento alle operazioni di investimento finanziate con le risorse dei Fondi strutturali comunitari o del Fondo sviluppo e coesione, che presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione riferita agli interventi finanziati con le risorse dei Fondi strutturali comunitari o del Fondo sviluppo e coesione;
 - c) nel caso in cui residuino ulteriormente spazi da ripartire dopo l'applicazione dei predetti criteri, gli stessi saranno ripartiti, soddisfatta la richiesta di ciascun ente meglio classificato, a favore degli enti territoriali, con riferimento agli altri investimenti, che presentano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti e libera ad essi destinata del risultato di amministrazione.
 12. Le intese devono intervenire, con atto formale, entro il 31 maggio 2017 tra Regione, Anci Puglia, Upi Puglia e Città metropolitana di Bari. A tal fine la Regione convocherà appositi incontri. Entro il medesimo termine la regione comunica agli enti interessati i saldi obiettivo rideterminati e alla Ragioneria generale dello Stato i conseguenti elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto complessivo del saldo di equilibrio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012.



REGIONE PUGLIA
– Assessorato al Bilancio –

13. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative Agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP)
14. Con riferimento al procedimento di assegnazione degli spazi finanziari in esame, i commi da 506 a 508, dell'articolo 1, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), dispongono il seguente quadro sanzionatorio:
 - alle regioni che non sanciscono l'intesa regionale si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, le sanzioni di divieto di assunzione del personale nonché il limite sull'assunzione degli impegni previste rispettivamente alle lettere e) e c) del comma 475 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016;
 - l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari che non li utilizzi totalmente, non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio successivo;
 - l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari che non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M. non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

Allegati:

- a. Modello richiesta di attribuzione/cessione spazi finanziari da compensare negli anni successivi;
- b. Modello richiesta di attribuzione spazi finanziari non soggetti a restituzione.